PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4578 di Lunedì 11 novembre 2019

D.Lgs. 81/2008: la cabina di regia istituzionale è attiva?

Al forum del Gruppo Tecnico Interregionale un intervento fornisce informazioni sulla cabina di regia del D.Lgs. 81/2008. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza.

Milano, 11 Nov ? Anche nel 2019, come nel 2018 con l'incontro " In-ter-vi-stà-ti In-ter-vì-sta-ti", si è tenuto un momento di incontro e riflessione organizzato dal **Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro** (spesso denominato anche "Coordinamento Interregionale") che ha permesso di fare alcuni utili approfondimenti sulla situazione in Italia della prevenzione in materia di salute e sicurezza con riferimento anche alla normativa, al nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e al funzionamento del **coordinamento Stato-Regioni**.

Infatti il **III Forum annuale** del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, dal titolo "**SesTAnti - Sessioni Tematiche di Anticipazione delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ? 2019**" (Milano, 16-17 luglio 2019), si è soffermato su un aspetto critico che abbiamo più volte sollevato nei nostri articoli e le nostre interviste, le difficoltà della cosiddetta "**cabina di regia**" disegnata dal Testo Unico ("Unico Testo normativo") in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008.

Una cabina di regia, con riferimento particolare a quanto riguarda il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (ex art.5 TU), che sembra essere diventato, a distanza di molti anni, finalmente attivo. Un'attività che ci permette, come indicato anche in altri articoli e interviste, di essere moderatamente ottimisti sul fatto che il sistema istituzionale sia tornato finalmente a "muoversi" in materia di salute e sicurezza.

Nell'articolo ci soffermiamo su:

- I punti di forza del D.Lgs. 81/2008
- La cabina di regia a livello istituzionale
- Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB071] ?#>

I punti di forza del D.Lgs. 81/2008

Nell'intervento "**Programmare e coordinare la vigilanza in materia di SSL: Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**", a

cura di Maria Giuseppina Lecce (Direzione Generale Prevenzione - Ministero della Salute), si ricordano innanzitutto alcuni aspetti positivi del Decreto legislativo 81/2008.

Si indica che il D.Lgs. 81/2008 ha perfezionato quel **processo evolutivo** per cui:

- "La materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica, legata all'evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.
- Si passa da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su 'comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri'".

Questi i **punti di forza**:

- "Robusto impianto normativo
- Nuova filosofia prevenzionistica
- Previsione di una cabina di regia a livello istituzionale
- Ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- mutata ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione
- rafforzamento del ruolo e funzione di medici competenti
- rafforzamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- revisione del sistema sanzionatorio".

E riguardo alla **nuova filosofia prevenzionistica** si indica che "*non v'è dubbio, in effetti, che il TU sicurezza rappresenti il tentativo più importante che sia stato sinora compiuto di promuovere una vera e vera e professionale organizzazione della prevenzione nei luoghi di lavoro, vale a dire un sistema di promozione della salute e della sicurezza, realizzato tramite la collaborazione di una pluralità di soggetti istituzionali, e orientato al contenimento al minimo di tutti i rischi istituzionali, e orientato al contenimento al minimo di tutti i rischi inerenti all'attività lavorativa*" (Riccardo Del Punta - Università di Firenze).

La cabina di regia a livello istituzionale

Veniamo alla **cabina di regia a livello istituzionale** delineata dal Testo Unico:

- "art. 5 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
- Art.6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista
- Art.7 Comitati regionali di coordinamento
- articolo 8: nuovo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (anche conosciuto con l'acronimo SINP)
- Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 11 - Attività promozionali
- art.12: la commissione per gli interpelli".

Sono poi riportati anche i **punti di debolezza** della normativa con riferimento sempre alla previsione della cabina di regia (che se viene prevista e poi non funziona...), ai tanti regolamenti e decreti non ancora attuati e ad una "evoluzione normativa per accumulo e non per selezione".

A questo proposito si riporta un altro spunto di Riccardo Del Punta: «*anche quando la normativa venuta per ultima aspira ad avere un impatto innovativo in termini di filosofia e di tecniche di tutela, il quid di innovazione che ne viene portato quasi mai prescinde dalla contemporanea introiezione dei modelli di tutela precedenti, i quali non vengono scartati ma si sovrappongono*

a quello più recente».

Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive

Riguardo al **Comitato ex art. 5** del D.Lgs. 81/2008, la normativa indica che "presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro". E il Comitato è presieduto dal Ministro della salute.

Questa la **composizione del Comitato art 5**:

1. "il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
2. due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3. il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
4. Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
6. quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome".

Inoltre al Comitato partecipano, con funzione consultiva, come indicato dal decreto prima dei tanti cambiamenti e modifiche nei vari istituti, "un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)" (ormai "3 componenti INAIL").

Veniamo invece ai **compiti del Comitato art 5**:

1. "stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
3. definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
4. programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
6. individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori".

Questo poi il **calendario delle sedute** (fino a settembre 2019):

- "3 luglio 2018 insediamento
- 2 ottobre 2018
- 19 novembre 2018
- 26 febbraio 2019
- 29 marzo 2019 (seduta straordinaria)
- 27 maggio 2019
- 9 luglio 2019"
- 30 settembre 2019.

E si ricordano, infine, in relazione ai compiti indicati sopra, alcune delle **azioni** su cui il Comitato ha lavorato/sta lavorando:

- "Strategia nazionale salute e sicurezza sul lavoro"
- "D.L. violenza sugli operatori sanitari
- Accordo quadro violenza nei luoghi di lavoro"
- "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcool dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza"
- "Gruppo di lavoro 'ferrovie'
- presentazione SLIC (Senior Labour Inspectors Committee)".

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" Programmare e coordinare la vigilanza in materia di SSL: Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", a cura di Maria Giuseppina Lecce (Direzione Generale Prevenzione - Ministero della Salute), slide presentate all'incontro "SesTAnti - Sessioni Tematiche di Anticipazione delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ? 2019" - III Forum annuale del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 177 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it